

WHISTLEBLOWING

Il **d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023** riguardante “la protezione delle persone ***che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali***”, prevede l’obbligo anche per le aziende private che occupano almeno 50 persone di strutturare al proprio interno una procedura che consenta ai propri dipendenti di effettuare delle segnalazioni anonime relative ad una serie di situazioni potenzialmente critiche.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni commessi all’interno dell’azienda che consistono, o meglio potrebbero consistere, in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

COME SI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNAIAIONE

- canale interno (nell'ambito della procedura che le aziende sono obbligate a porre in essere);
- canale esterno, direttamente sul sito dell'ANAC, a questo link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

SCELTA DEL CANALE DI SEGNAIAZIONE

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CONDIZIONI PER LA SEGNALEZIONE

L'unica condizione necessaria per effettuare la segnalazione è la RAGIONEVOLEZZA, nel senso che al momento della segnalazione o della denuncia, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Tutela della riservatezza

Protezione della riservatezza dei segnalanti

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dei dati personali

- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi

di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Ritorsione

DEFINIZIONE

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

COMPETENZA AD ACCERTARE LA RITORSIONE

- La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione

dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.
-

PROVA DELLA RITORSIONE

- ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
- Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
- Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

In ottemperanza alla normativa appena illustrata, la Kore ha generato una piattaforma per poter effettuare le segnalazioni, che verranno ricevute dal sistema in forma assolutamente anonima.

La piattaforma, denominata TOR Browser, è quella licenziata dalle autorità governative, e pertanto risponde ai massimi standard di sicurezza e riservatezza.

Di seguito, le istruzioni per poter effettuare la segnalazione in totale autonomia

Come utilizzare la piattaforma delle segnalazioni:

- 1) Da qualsiasi computer (personale o aziendale) aprire un browser qualsiasi (Edge, Chrome, Firefox, ecc)
- 2) Inserire l'url <https://www.torproject.org/download/>

Nella parte destra della pagina c'è la possibilità di scegliere la lingua.

Scendendo verso il basso scaricare la versione desiderata.

Eseguire il file scaricato, che verrà installato con la denominazione **Tor Browser**

Aprire l'applicazione cliccare su **connetti**.

Aperta la pagina iniziale di Tor inserire il seguente link nella barra degli indirizzi

fkmnjzljqws6ejhgazftiu424r6emjfunvrrjs3dr7t6h2q4cxxuhid.onion

quindi cliccare **invio**:

Si aprirà direttamente il portale della Kore per le segnalazioni anonime di illeciti.

*_*_*_*

Responsabile della procedura di segnalazione e della gestione di tutte le sue fasi:

Daniela Bianco, su delega dell'amministratore delegato di Kore s.p.a.

A lei potrete rivolgervi per assistenza tecnica e per qualsiasi informazione relativa all'utilizzo e alle funzionalità della piattaforma.

Copia della presente, distribuita in cartaceo a tutti, è affissa alle bacheche aziendali a decorrere dal 15.01.2024 e, su richiesta a d.bianco@kore-rekords.com, potrà essere inviata via mail per poter essere archiviata sui dispositivi personali.

Kore s.p.a.

L'amministratore delegato
Riccardo Bianco

Il responsabile della procedura di Whistleblowing
Daniela Bianco